

SENTENZA N. _____ DEL 29/10/2025
N. /2025 R.G.TRIB.
N. /2023 R.G.N.R.

DATA DI DEPOSITO: 29/10/2025
DATA IRREV.TÀ _____
N. _____ REG. ESECUZIONE
N. _____ CAMP. PENALE
SCHEDA REDATTA IL _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOVARA SEZIONE PENALE

in composizione monocratica
nella persona del giudice dott. Alessandro Farinon

all'udienza predibattimentale del 29 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale, in epigrafe indicato, instaurato a carico di:

➤ _____ nata a _____ il _____ con domicilio eletto presso il
_____ difensore di fiducia;

- libera, assente -

difesa di fiducia dall'avv. _____ del Foro di Novara, giusta nomina depositata in
data 23/09/2025;

IMPUTATA

*del delitto p. e p. dall'art. 372 c.p. perché deponendo come testimone persona offesa innanzi al
Giudice durante l'udienza del 10.11.2023 in relazione al proc. pen. _____ affermava il falso
dichiarando che quanto denunciato precedentemente in ordine alle condotte di maltrattamento patite
da _____ non corrispondeva al vero.*

*Per i fatti in questione interveniva sentenza di condanna a carico di _____ ad anni 4 e
mesi otto di reclusione – pp _____ RGNR e nr. _____ RG GIP, Sentenza nr. _____*



attualmente oggetto di appello, e veniva contestualmente disposta la trasmissione degli atti all'ufficio di Procura.

Fatto commesso in data 10.11.2023 in Novara

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Le parti hanno chiesto concordemente di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per essere il reato non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto emesso dalla Procura della Repubblica in sede in data 14 febbraio 2025, è stata citata, avanti a questo Tribunale in composizione monocratica, per rispondere del reato sopra indicato.

All'udienza predibattimentale del 15 ottobre 2025 il Tribunale ha preliminarmente rilevato la regolarità delle notifiche e, ritenuta l'imputata a conoscenza della pendenza del processo, sulla scorta degli indici indicati a verbale, ha disposto procedersi in sua assenza.

La difesa ha dunque chiesto di pronunciare sentenza di non luogo a procedere invocando, in favore della , la non punibilità prevista dall'art. 384 c.p. A tal fine ha esibito copia della sentenza n. 10381 pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di applicazione analogica della citata disposizione al convivente *more uxorio* ed ha prodotto il certificato attestante l'intervenuto matrimonio tra la e

. Il pubblico ministero si è associato alle richieste difensive.

Il Tribunale si è riservato, rinviando la trattazione del procedimento ad altra udienza.

All'odierna udienza del 29 ottobre 2025 le parti hanno rinnovato le proprie richieste conclusive ed il Tribunale ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale.

Come noto, l'art. 384 co. 1 c.p. prevede che non sia punibile colui il quale abbia commesso i delitti contro l'amministrazione della giustizia ivi elencati – tra cui, per quanto qui di interesse, il delitto di falsa testimonianza previsto dall'art. 372 c.p. – “*per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore*”. Trattasi di condizione pacificamente ravvisabile nel caso in cui il soggetto sia chiamato, quale testimone, a riferire fatti sfavorevoli ad un suo prossimo congiunto, suscettibili di condurre alla pronuncia di una sentenza di condanna a suo carico.



L'ordinamento, invero, tende a prevenire tale situazione di conflitto tra il legame affettivo verso l'imputato e l'obbligo del teste – penalmente sanzionato – di rispondere secondo verità. L'art. 199 c.p.p., infatti, conferisce al prossimo congiunto la facoltà di non deporre, che estende altresì al convivente *more uxorio*, sia pure limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza.

Soltanto colui che, di ciò preventivamente avvisato dal giudice, decida ugualmente di rispondere alle domande si espone, in caso di reticenza o mendacio, ad una responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 372 c.p. In tal senso è oggi uniformemente orientata la giurisprudenza di legittimità, in quanto, con la sentenza n. 7208 pronunciata il 29/11/2007 (dep. 14/02/2008), le Sezioni Unite della Cassazione, dirimendo il precedente contrasto sul punto, hanno affermato che *“in tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore non opera nell'ipotesi in cui il testimone abbia deposto il falso pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi”*. Evidente, in tal caso, è infatti la carenza del requisito della costrizione previsto dall'art. 384 c.p., atteso che il soggetto avrebbe potuto legittimamente sottrarsi all'obbligo testimoniale.

Il secondo comma del menzionato articolo, inoltre, prevede espressamente la non punibilità del testimone che abbia commesso il fatto tipico senza essere stato previamente avvisato della facoltà, pur attribuitagli dalla legge, di astenersi dal deporre. Ai sensi dell'art. 199 co. 2 c.p.p., peraltro, l'assunzione della testimonianza è in tal caso affetta da nullità.

Più problematica è l'ipotesi in cui al prossimo congiunto dell'imputato tale facoltà non sia riconosciuta, ad esempio perché trattasi della persona offesa del reato o, comunque, di chi in relazione ad esso abbia presentato denuncia o querela.

A tale proposito giova premettere che, con la sentenza n. 200 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità avente ad oggetto l'art. 199 co. 1 c.p.p., sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze con riferimento all'eccezione alla facoltà di astensione che la citata disposizione prevede con riguardo alla persona offesa dal reato.

In motivazione il giudice delle leggi ha evidenziato come la norma in questione attui un *“complesso bilanciamento fra gli interessi pubblici all'accertamento della verità materiale dei fatti, i quali implicano l'esigenza di non disperdere una fonte primaria di notizie, quale può rivelarsi il prossimo congiunto dell'imputato, e gli interessi privati implicati dal rispetto della sfera di affetto e di*



fiducia che connota le relazioni familiari". In tal senso il nostro ordinamento assegna di regola prevalenza al secondo interesse, salvo che in talune specifiche ipotesi, tra le quali vi è, appunto, quella in esame.

Essa, evidenzia però la Corte costituzionale, *"non risulta né irragionevole, né sproporzionata, ed è anzi coerente con entrambe le rationes tradizionalmente ravvisate in detta facoltà di astensione"*, consistenti *"da un lato, nella finalità di prevenire situazioni nelle quali l'eventuale falsa testimonianza sarebbe scriminata dall'art. 384 cod. pen. e, dunque, nel preservare la genuinità della prova (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 21 marzo-15 ottobre 2019, n. 42337 e sezione sesta penale, sentenza 27 maggio-3 luglio 2008, n. 27060); dall'altro, nella necessità di tutela del vincolo e del correlato sentimento familiare, allo scopo di evitare che colui il quale è chiamato a testimoniare si trovi nell'alternativa di mentire oppure di nuocere al congiunto (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 29 marzo-19 maggio 1999, n. 6294 e sezione sesta penale, sentenza 26 marzo-9 luglio 1993, n. 6849)"*.

In particolare, a giudizio della Consulta la non irragionevolezza dell'eccezione discende, in primo luogo, dal fatto che la persona offesa è portatrice dell'interesse all'affermazione della responsabilità penale dell'autore del reato. Inoltre, privare la vittima dell'opzione di astenersi dal deporre contro il prossimo congiunto è funzionale a preservarla da possibili intimidazioni provenienti dallo stesso in ambito familiare.

Ove poi la persona offesa abbia presentato denuncia o querela, l'ordinamento non fa che prendere atto della insussistenza, in concreto, di quel conflitto interiore che giustifica lo *ius tacendi* riconosciuto dall'ordinamento ai prossimi congiunti dell'imputato, conflitto che la vittima ha già risolto decidendo di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Infine, la Corte costituzionale ha escluso che la disciplina dettata dall'art. 199 c.p.p. si ponga in insanabile contrasto con il diritto alla salvaguardia dell'unità familiare (art. 29 Cost.) e con quello al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU). La stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, infatti, considera legittimo un ragionevole bilanciamento tra la tutela di tali diritti e l'interesse pubblico all'accertamento dei reati. Trova così giustificazione la scelta del nostro legislatore di negare la facoltà di astenersi dal testimoniare a chi, normalmente, è il solo in grado di dare un contributo essenziale alla ricostruzione degli eventi.

Tali argomentazioni paiono indurre, quantomeno ad una prima lettura, a ravvisare un necessario parallelismo tra le ipotesi non coperte dalla facoltà di astensione di cui all'art. 199 c.p.p. e quelle in cui non è invocabile la scusante di cui all'art. 384 c.p. In altri termini, la



prevalenza che la norma processuale riconosce all'esigenza di assumere a testimone la persona offesa del reato, al fine di accertare compiutamente i fatti, pare implicare la necessità di assicurare la genuinità della relativa prova mediante la punizione della reticenza o del mendacio.

In tal senso sembra esprimersi la Corte di Cassazione nella sentenza n. 21310, pronunciata in data 19/05/2025 (depositata il 06/06/2025), a proposito di un caso di falsa testimonianza resa dalla persona offesa nel corso del processo instaurato a carico della moglie. Ivi il Supremo Collegio, nell'annullare con rinvio la pronuncia assolutoria, afferma che il giudice di merito ha errato nel ritenere *"che la falsa deposizione dell'imputato rientrasse nell'ambito di "copertura" dell'art. 384 cod. pen., senza confrontarsi con la circostanza determinante che l'imputato fosse persona offesa dal reato commesso dalla moglie. Infatti, a prescindere dal fatto che S. l'avesse o meno denunciata, lo stesso non aveva né la facoltà di astenersi dal deporre, né il diritto a ricevere l'avviso di cui all'art. 199, comma 2, cod. proc. pen., proprio perché vittima del reato oggetto del processo in corso di svolgimento (Sez. 1, n. 27129 del 10/09/2020, Drogo, Rv. 279583 e Rv. 269722; Sez. 5, n. 13529 del 08/02/2017, C, Rv. 269722): cosicché, a fronte delle sue dichiarazioni false, non poteva operare l'esimente applicatagli"*.

Tale parallelismo, tuttavia, è espressamente escluso dalla stessa Corte costituzionale e, comunque, trova elementi di smentita nello stesso articolato normativo.

Sotto il primo profilo, nella sentenza sopra citata il giudice delle leggi così conclude: *"una volta accertata la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 199, comma 1, cod. proc. pen., deve rilevarsi che la posizione del prossimo congiunto offeso dal reato non si differenzia da quella ordinaria dei testimoni, sicché nei confronti dello stesso ben potrà essere applicata la disposizione di cui all'art. 384, primo comma, cod. pen., ove, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, sia stato costretto a deporre il falso dalla necessità di salvare sé medesimo o l'imputato da un grave e inevitabile nocumento alla libertà"*. La Consulta, dunque, non esclude che la vittima del reato possa andare esente da responsabilità penale ove dichiarare il falso o taccia quanto è a sua conoscenza al fine di evitare una condanna all'imputato, ove questi sia un suo prossimo congiunto.

In secondo luogo, dalla previsione di cui all'art. 384 co. 2 c.p., che prende in autonoma considerazione l'ipotesi in cui la falsa testimonianza sia stata resa da chi non avrebbe potuto essere obbligato a deporre, si desume che la disciplina di cui al primo comma della stessa disposizione normativa ha una portata più ampia rispetto alla sola ipotesi di omissione del



dovuto avviso. In altri termini, essa non si limita a contemplare il caso di chi sia stato “ingiustamente” costretto a commettere il fatto antiggiuridico, ben potendo essere invocata anche da chi non poteva rifiutarsi di deporre.

Del resto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 10381 del 26/11/2020 Ud. – dep. 17/03/2021), nell’affermare il principio per cui l’art. 384 co. 1 c.p.p. è applicabile analogicamente anche a chi abbia commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente “more uxorio” da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, hanno valorizzato il carattere non eccezionale della disposizione. Essa, evidenzia il Supremo Collegio, prevede una scusante soggettiva, rispondente ad un generale principio – noto con il brocardo *nemo tenetur se detegere* – di esclusione della responsabilità penale a fronte della inesigibilità del precetto violato, la cui osservanza contrasta con un basilare istinto di autoconservazione o, come nel caso di specie, di preservazione di stringenti vincoli di solidarietà affettiva o familiare.

Precisa il giudice di legittimità che la condotta mendace resta in tal caso comunque antiggiuridica – il soggetto avrebbe dovuto dire la verità – per quanto non rimproverabile al suo autore.

È dunque espressamente riconosciuta la possibilità di uno iato tra l’obbligo di rispondere secondo verità, perimetrato ai sensi dell’art. 199 c.p.p., e la punibilità per il delitto di falsa testimonianza, risultante dall’applicazione della scusante di cui all’art. 384 c.p.

Ne consegue che, a giudizio di questo Tribunale, la scusante in questione resta applicabile ai casi in cui, nel momento dell’assunzione della sua testimonianza, la persona offesa sia una prossima congiunta dell’imputato o comunque intrattenga con lo stesso una convivenza *more uxorio* ed emerga la sussistenza di un legame affettivo con l’accusato.

L’esimente di cui all’art. 384 co. 1 c.p. non potrà, di regola, essere invocata dalla vittima che abbia sollecitato l’azione dell’Autorità giudiziaria, sporgendo denuncia o querela nei. In tal caso, come osservato dalla Corte costituzionale, non è ravvisabile quel conflitto interiore che giustifica l’eccezione all’obbligo di deporre. Poiché, tuttavia, quest’ultima ha una portata più ristretta rispetto a quella dell’area di non rimproverabilità del fatto antiggiuridico, dovrà essere vagliata, sia pur con particolare cautela, l’ipotesi in cui la persona offesa, specialmente se escussa dopo un lasso di tempo apprezzabile dalla denuncia/querela, abbia nelle more preso le distanze dalla propria precedente decisione di denunciare, manifestando



nell'attualità chiari segnali di disagio a fronte dell'obbligo testimoniale, ove il disagio sia correlato ad un legame sentimentale con l'accusato.

Venendo al caso di specie, dalla lettura della sentenza di condanna pronunciata in data 23 febbraio 2024 dal G.U.P. in sede nei confronti di _____, dichiarato responsabile del delitto di maltrattamenti in famiglia commesso in danno della compagna convivente, odierna imputata, emerge in primo luogo che il procedimento penale traeva origine non già da una denuncia/querela della persona offesa, bensì dalla segnalazione della sorella di quest'ultima. La _____, dopo il compimento di diversi atti di indagine, sporgeva denuncia nell'aprile 2022 e veniva collocata in una comunità protetta. In seguito, tuttavia, la donna tornava sui propri passi, rimetteva la querela e tornava a convivere con il compagno. Sempre nella citata sentenza di merito, si dà atto del fatto che, come emerso dalle testimonianze dei familiari della _____, quest'ultima *"ha sempre avuto nei confronti del _____ una forte dipendenza sentimentale e psicologica"*, perdonandolo sistematicamente per i suoi agiti violenti.

Nel corso della sua deposizione, avvenuta il 10 novembre 2023, l'odierna imputata, riferendosi _____, dichiarava *"da casa mia non è mai andato via, infatti poi va tutto bene adesso, ci dobbiamo anche sposare"*. Come risulta dal documento anagrafico prodotto dalla difesa, la _____ ha difatti contratto matrimonio con il _____ in data 21 novembre 2024.

Alla stregua di tali elementi deve ritenersi altamente verosimile che, al momento della commissione del reato in contestazione, l'imputata convivesse nuovamente con il prevenuto. Dalle sue dichiarazioni, inoltre, emergeva chiaramente la sussistenza di un forte legame sentimentale con lo stesso, che ha condizionato le dichiarazioni rese dalla teste.

Non sussiste dunque una ragionevole previsione di condanna dell'imputata in ordine al delitto di falsa testimonianza a lei ascritto, stante l'operatività della scusante di cui all'art. 384 co. 1 c.p., applicabile analogicamente al caso di specie stante la convivenza more uxorio.

P.Q.M.

Viso l'art. 554 ter co. 1 c.p.p.,

dichiara

non luogo a procedere nei confronti di _____ in ordine al reato a lei ascritto perché il fatto non costituisce reato.



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE

Novara, lì 29/10/2025

Il giudice
Dott. Alessandro Farinon